

CIRCOLARE N. 4  
31 GENNAIO 2005

---

## **Aliquote contributive dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS Massimale per il 2005**

---

© Copyright 2005 Acerbi & Associati®

Dal 1 gennaio 2005 aumentano i contributi INPS per gli iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Come commentato nella circolare di Studio n. 28/2003 (disponibile nella sezione iscritti del sito [www.fiscoimpresa.com](http://www.fiscoimpresa.com)) l'art. 45 del D.L. n. 269/2003 eleva l'aliquota contributiva degli iscritti alla gestione separata (parasubordinati, professionisti privi di cassa di previdenza e venditori porta a porta).

La norma, in particolare, ha previsto che con effetto dal 1 gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica per i soggetti iscritti a tale gestione e che non risultino avere altre forme di assicurazione obbligatoria, sia di misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti, passando quindi dal 14% al 17,80%.

Per gli anni successivi (quindi, **a partire dal 1 gennaio 2005**) si applicherà un **incremento annuale di 0,2** punti fino a raggiungere l'aliquota del 19% prevista dall'art. 59 comma 15 della L. n. 449/1997.

Conseguentemente, come anche commentato dalla Circolare dell'INPS n. 8 del 27 gennaio 2005, per l'anno **2005**, per gli iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale, l'aliquota del contributo per l'assicurazione IVS è pari al **18%**, **entro il limite di euro 38.641,00** fissato ai sensi dell'art. 3 della L. 14 novembre 1992 n. 438, ed al **19% oltre** tale limite (le percentuali sopra indicate sono comprensive della contribuzione dovuta per la tutela della maternità, l'assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, fissata nella misura dello 0,5% dall'art. 59 comma 16 della L. n. 449/1997).

Continua ad applicarsi la vigente normativa che fissa l'aliquota nella misura del **15% per i titolari di pensione diretta** e nella misura del **10% per gli altri pensionati** e per i titolari di ulteriori rapporti assicurativi.

Le predette aliquote del 10%, 15%, 18% e 19% devono essere applicate in riferimento ai redditi conseguiti dai collaboratori coordinati e continuativi, dagli incaricati alle vendite a domicilio, dai lavoratori autonomi di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986 (professionisti privi di cassa di previdenza) e dai lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 44 del D.L. n. 269/2003 fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2 comma 18 della L. n. 335/1995 e pari, **per l'anno 2005**, ad **euro 84.049,00**.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente – rispettivamente 1/3 e 2/3 – rimane confermata, così come resta ferma la quota di rivalsa prevista nella misura del 4% in favore dei lavoratori autonomi di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 917/1986, iscritti alla gestione separata (cd. "professionisti senza cassa").

Inoltre, dal 1 gennaio 2005, anche gli **associati in partecipazione** sono confluiti nella gestione separata per effetto dell'art. 1 comma 157 della L. n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005). Per questi soggetti non è però dovuto il contributo di maternità dello 0,5%, per cui l'aliquota contributiva è del **17,50%** (18,50% sui compensi eccedenti il limite di euro 38.641,00) fino al raggiungimento del predetto massimale di reddito di euro 84.049,00. Il carico contributivo è posto per il 45% a carico dell'associato e per la differenza a carico dell'associante.

Vi invitiamo a contattare prontamente i Vostri Consulenti del lavoro per una precisa e puntuale analisi dell'applicabilità delle nuove aliquote e disposizioni ad ogni singola realtà aziendale; di seguito proponiamo un sintetico prospetto riepilogativo del trattamento fiscale e previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative ed occasionali a decorrere dal 1 gennaio 2005, suddiviso tra

1. soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria (con distinzione a seconda della tipologia del rapporto);
2. soggetti pensionati;
3. associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

### 1. Soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria

<b>tipologia del rapporto di lavoro</b>	<b>disciplina previdenziale</b>	<b>disciplina fiscale</b>
Collaborazioni coordinate e continuative "ordinarie" con obbligo di un progetto, programma di lavoro o fase di esso (art. 61 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 276/2003)	aliquota del 18,00% - 19,00% sulla fascia di reddito eccedente 38.641,00 euro e fino ad euro 84.049,00 - (art. 2 c. 18 e 26 L. 335/1995, art. 3 L. n. 438/1992)	reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c-bis del D.P.R. n. 917/1986)
Collaborazioni coordinate e continuative "minime" con durata della prestazione inferiore a 30 gg. nell'anno solare con lo stesso committente e compenso inferiore a 5.000 euro per anno e con il medesimo committente	aliquota del 18,00% - (art. 2 c. 26 L. 335/1995)	reddito assimilato al lavoro dipendente (art. 50 c. 2 lett. c-bis del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni occasionali (art. 2222) con reddito annuo inferiore a 5.000 euro	non è dovuto alcun contributo previdenziale	reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni occasionali (art. 2222) con reddito annuo superiore a 5.000 euro (art. 44 comma 2 D.L. n. 269/2003)	aliquota del 18,00% - 19,00% sulla fascia di reddito eccedente 38.641,00 euro e fino ad euro 84.049,00 - (art. 2 c. 18 e 26 L. 335/1995, art. 3 L. n. 438/1992)	reddito diverso (art. 67 del D.P.R. n. 917/1986)
Prestazioni di lavoro autonomo "abituale" per le quali non è prevista altra forma di previdenza obbligatoria (cd. "professionisti senza cassa")	aliquota del 18,00% - 19,00% sulla fascia di reddito eccedente 38.641,00 euro e fino ad euro 84.049,00 - (art. 2 c. 26-32 L. 335/1995, art. 3 L. n. 438/1992)	reddito di lavoro autonomo (art. 53 del D.P.R. n. 917/1986)

### 2. Soggetti pensionati

Pensionati od iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	aliquota del 10,00% fino ad euro 84.049,00
Pensionati titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità)	aliquota del 15,00% fino ad euro 84.049,00

### 3. Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro

Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (art. 43 D.L. n. 269/2003)	aliquota del 17,50% - 18,50% sulla fascia di reddito eccedente 38.641,00 euro e fino ad euro 84.049,00 - (art. 3 L. n. 438/1992)
---	--